

DIREZIONI OPERAZIONI MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, VENEZIA  
LORO SEDI

P.C.

DIREZIONE CENTRALE OPERAZIONI  
SEDE

DIREZIONE CENTRALE REGOLAZIONE TECNICA  
SEDE

DIREZIONE MANUTENZIONE E PRODUZIONE

ENAC

Protocollo del 27/03/2007

0020106/TPA/DIRGEN

**Oggetto:** Permesso di Volo (PV): Regolamento Comunitario (CE) 1702/2003 art. 2.11.

Nell'art. 2.11 del Regolamento (CE) 1702/2003 del 27 Settembre 2003, veniva stabilito che, fino al 28 Marzo 2007 incluso, la valutazione di merito per il rilascio del PV doveva essere condotta, in accordo alle procedure nazionali, dalle competenti autorità dello Stato di Registrazione, le quali avrebbero altresì provveduto alla identificazione ed approvazione delle relative opportune condizioni e limitazioni. Ciò in deroga a quanto richiesto dal paragrafo 21A.185 che assegna la responsabilità di determinare le condizioni/limitazioni di volo all'EASA.

Tale periodo di transizione fu individuato dalla Commissione Europea riconoscendo che l'attuale formulazione della regolamentazione sui PV (requisiti e materiale interpretativo) non forniva gli opportuni strumenti per la gestione di una problematica, quale quella del rilascio del PV, dai molteplici aspetti e sfere di applicazione.

In relazione alla nuova responsabilità che la regolamentazione comunitaria assegna ad EASA a partire dal **29 Marzo 2007**, EASA ha predisposto, e presentato alla Commissione per l'adozione, una revisione regolamentare (Opinion 2/2007 – NPA 9/2006) per la Parte 21 e la Parte M.

Con tale proposta viene disegnata, in relazione alle allocazioni di responsabilità sancita nel Regolamento Comunitario (CE) 1592/2002, una



suddivisione delle attività istruttorie ed amministrative tra l'EASA (approvazioni delle condizioni/limitazioni di volo relative alla sicurezza del progetto) e le Autorità Nazionali (rilascio del PV e approvazioni delle condizioni/limitazioni di volo nei casi non di competenza EASA). Inoltre per introdurre ulteriori elementi di flessibilità nel processo, dovrebbe essere stabilita la possibilità, da parte di organizzazioni certificate, di determinare ed approvare le condizioni/limitazioni di volo nonché di emettere il Permesso di Volo. Vengono inoltre ad essere stabiliti dei "grand-father rights" per tutti quei permessi di volo e per le relative approvazioni delle condizioni/limitazioni ad essi associate, emessi in virtù della su citata deroga dalle autorità nazionali prima del 29 Marzo 2007.

Il processo di adozione in ambito comunitario della variazione regolamentare su menzionata, oltre a stralciare per il momento le previsioni di allargamento dei privilegi per le CAMO al riguardo, sta richiedendo tempi più lunghi ed appare altamente possibile che la pubblicazione delle versioni finali delle revisioni regolamentari possa aver luogo successivamente alla data del 28 Marzo 2007.

Nelle more di tutto ciò, rimane di fatto pienamente applicabile la normativa sui PV nella versione attualmente pubblicata. EASA ha pertanto ritenuto necessario anticipare alcune informazioni sulla portata di tale nuova responsabilità EASA, e sulle modalità che ne regoleranno l'attuazione, sul proprio sito internet alla pagina [http://www.easa.eu.int/home/c\\_permittofly.html](http://www.easa.eu.int/home/c_permittofly.html).

I PV quindi potranno essere rilasciati dalle Autorità competenti dello Stato di Registrazione solo dopo che EASA avrà approvato le condizioni/limitazioni imposte a compensazione delle deviazioni dai requisiti essenziali per permettere l'effettuazione in sicurezza del volo o della serie di voli contemplati nel PV (*to conduct a safe flight and landing*). I casi in cui EASA non deve essere coinvolta nell'approvazione delle condizioni di volo sono esemplificati nella summenzionata pagina internet alla voce "**Cases where the Agency is not involved**".

Il richiedente il rilascio di un PV e l'approvazione delle condizioni/limitazioni di volo ad esso associate invierà:

1. Domanda di rilascio PV e EASA Form 18B (approvazione delle condizioni di volo) alla Direzione Operazioni competente per territorio nei casi in cui le condizioni di non rispondenza ai requisiti essenziali e le relative condizioni/limitazioni di volo riguardano aspetti non collegati alla sicurezza di progetto;
2. Domanda di rilascio PV alla Direzione Prodotti Aeronautici e l'EASA Form 37 e 18B all'EASA per ottenere l'approvazione delle condizioni/limitazioni di volo identificate per garantire la capacità dell'aeromobile nella configurazione in essere di condurre in sicurezza le previste operazioni di volo. Quest'ultimo, una volta approvato da EASA dovrà essere inviato alla Direzione Prodotti Aeronautici per l'emissione del PV.



Le istruzioni per la compilazione degli EASA Form 37 e 18B sono disponibili in allegato ai modelli (form) nella summenzionata pagina del sito EASA.

Le condizioni/limitazioni di volo nel rispetto delle quali può essere garantito che l'aeromobile può effettuare in sicurezza le attività di volo richieste dovranno essere opportunamente sostanziate dal richiedente al fine di ottenerne la prevista approvazione.

Nei casi che rimangono nell'ambito delle responsabilità ENAC, in attesa della pubblicazione degli emendamenti alla parte 21 menzionati nella presente lettera ed nelle more del conseguente aggiornamento delle relative regolamentazioni attuative ENAC, continueranno ad applicarsi le modalità operative delineate nelle Circolari ENAC applicabili (ad es. NAV-32, NAV 64, ecc).

Le Direzioni Operazioni sono pregate di voler contribuire, secondo le modalità ritenute più opportune, alla più ampia diffusione dell'informativa presso i soggetti controllati o potenzialmente interessati.

Cordiali Saluti



Il Direttore  
Ing. G. Cealdi